

u. 24707

15.12.3

V. PIES



Mozione per l'istituzione di un Regolamento delle unioni civili

nel Comune di Reggio Emilia

Il consiglio comunale

Premesso che

Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione italiana: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";

La comunità reggiana, al pari di quella italiana, vede crescere l'affermarsi di legami affettivi che non necessariamente si concretano nel matrimonio, ma che si caratterizzano per una convivenza stabile e duratura, nella quale si verificano situazioni e occasioni che oggi lo stato italiano non regola da un punto di vista normativo;

Sono tanti gli stati membri dell'Unione Europea – a differenza dell'Italia – che oggi esprimono una legislazione in materia di coppie di fatto, a riprova che si tratta di una necessità sentita e diffusa dai cittadini e dalle cittadine italiani ed europei.

Considerato che

L'art. 29 della Costituzione recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", ma altresì recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno rilevato che un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante, e con la sentenza 138/2010 ha stabilito che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire o a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nella valorizzazione del modello pluralistico";

Nella stessa sentenza della Corte Costituzionale (138/2010) si precisa: "è da annoverare anche l'unione omosessuale, e intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";

La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza 4184/2012 ha affermato sulla scorta del sopracitato art. 2 della Costituzione che i conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto di "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia, e del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere davanti all'autorità giurisdizionale.

Considerato inoltre che

La creazione di un vero e proprio nuovo *status* personale spetta al legislatore statale, e che in tal senso il Comune è chiamato dalla legge a rispettarne le disposizioni, ma che in ogni caso come pronunciato dalla sentenza 138/2010 corte costituzionale prima citata, va riconosciuta al Comune la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale;

Il comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal D. Lgs. 267/2000.

In ogni caso la Costituzione italiana all'art. 5 recita: "La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

Ritenuto che

Il Comune può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;

per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili, basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il regolamento attuativo prevedono: è dunque necessario organizzare per le motivazioni citate il rilascio da parte degli uffici competenti di un'attestazione di costituzione di famiglia anagrafica, basata su un vincolo di natura affettiva ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989 (Regolamento anagrafico), che cita: "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Chiede al Sindaco

Di istituire per le motivazioni sopra esposte un *Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili del Comune di Reggio Emilia*.

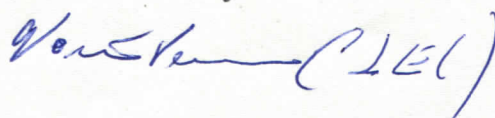
Di stabilire l'articolato di tale Regolamento secondo i principi generali esposti nel presente documento.

Di dare pubblicità a tale Regolamento nelle sedi preposte.

Di rilasciare dopo l'approvazione del Regolamento e da parte degli uffici un *Attestato di Unione civile basata su vincolo affettivo*, inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico.

Reggio Emilia, 11/12/2012


Valeria Montanari PD
Luca Vecchi PD
Andrea Capelli PD
Alessandro Anceschi PD
Luca Cattani PD
Piero Nasuti SEL
R. Pierfederici ROBERTO PIERFEDERICI


ROBERTO PIERFEDERICI